



Consiglio di Amministrazione

<i>Presidente</i>	<i>Adriano</i>	<i>TUGNOLO</i>
<i>Vicepresidente</i>	<i>Giorgio</i>	<i>UCCELLATORI</i>
<i>Componenti</i>	<i>Antonio</i>	<i>BELTRAME</i>
“	<i>Claudio</i>	<i>GAIGA</i>
<i>Delegato Reg.le</i>	<i>Nicola</i>	<i>SALVATORE</i>

Deliberazione n. 378/CDA/2984 del 18.03.2022

OGGETTO: *Convenzione per la gestione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SENTITA la relazione del Direttore il quale riferisce ai consiglieri:

- che può essere utile per il Consorzio verificare la possibilità di istituire con altri Consorzi di Bonifica una centrale unica di committenza (C.U.C), di cui all'art. 3, lett. m), e art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, per avvalersi del personale degli uffici degli enti aderenti, al fine dell'effettuazione delle funzioni e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale e per contenere i costi di ciascun aderente.
- che l'art. 31 della L.R. Veneto 12/2009 ha previsto che al fine di “realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni” i Consorzi possono esercitare attività in forma associata;
- che gli statuti dei singoli Consorzi prevedono la competenza del rispettivo Consiglio di Amministrazione a deliberare su accordi di programma o convenzioni tra i Consorzi per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;
- che la forma giuridica della C.U.C da preferire è l'“accordo consortile”, che consente agli Enti aderenti di avvalersi del personale dei propri uffici per effettuare le funzioni e le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, il cui soggetto Capo fila potrebbe essere il Consorzio Bonifica Adige Po, evitando di dare vita ad un organismo autonomo

- rispetto agli Enti stipulanti, evitando, quindi, di sottoscrivere un accordo istitutivo di un vero e proprio consorzio con personalità giuridica autonoma;
- che, per divenire operativa, la C.U.C. dovrà essere iscritta all'AUSA (anagrafe unica delle stazioni appaltanti) di ANAC;
 - che, a tal fine, la C.U.C. dovrà avere un accordo istitutivo che ne regolamenti il funzionamento ed i rapporti tra gli Enti aderenti, una propria denominazione, una pec ed un RASA nominato dagli Enti aderenti;
 - che è preferibile, in fase istitutiva, ricercare la disponibilità di Consorzi di Bonifica che condividono la medesima piattaforma digitale per la gestione delle gare in modalità telematica;
 - che l'adesione alla C.U.C. non deve vincolare gli Enti aderenti a svolgere tutte le proprie procedure di gara mediante essa;
 - che, dato l'alto livello di strutturazione tecnologica raggiunto, si ipotizza che l'attività del personale degli Enti aderenti possa essere svolta in via ordinaria nelle sedi di ciascuno di essi ed in collegamento tra loro mediante i sistemi tecnologici di comunicazione e trasmissione dati a distanza;
 - che alla C.U.C. potranno successivamente aderire altri Enti che ne abbiano i requisiti e nel rispetto dell'accordo istitutivo della C.U.C.;
 - che, in base alla effettiva disponibilità, la C.U.C. potrà espletare occasionalmente le sole procedure di gara per altri Enti previa convenzione tra le parti;

ATTESO che è stata condivisa tra i Direttori dei Consorzi di Bonifica Adige Po, Adige Euganeo e Delta del Po il testo della seguente bozza di convenzione per l'istituzione tra essi di una Centrale Unica di Committenza, che viene illustrato ai presenti:

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DEL DLG 50/2016 E S.M.I. DENOMINATA "ADIA" o anche "AdiDelta"

L'anno 2022, il giorno del mese di presso

TRA

- *CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO con sede in Este (PD), Via Augustea, 25, Codice Fiscale 91022300288 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Zanato Michele a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____;*
- *CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO con sede in Rovigo (Ro), Piazza G. Garibaldi, 8, Codice Fiscale 93030520295 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Branco Roberto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____;*

- *CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO con sede in Taglio di Po (Ro), Via Pordenone, 6, Codice Fiscale 90014820295, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Tugnolo Adriano a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____;*

PREMESSO

- *che i suddetti Consorzi di Bonifica sono Enti di diritto pubblico economico – ai sensi dell’art.59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215, del Protocollo di intesa Stato Regioni siglato del 18 settembre 2008 per l’attuazione dell’art. 27 della Legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell’art.3 della Legge Regionale del Veneto 8 maggio 2009, n.12 – tenuti all’applicazione del codice degli appalti, in quanto ricompresi nell’elenco degli Enti di cui all’Allegato 4 del d.lgs 50/2016;*
- *che tra le parti sottoscrittrici del presente atto, come sopra rappresentate, risulta di interesse comune l’istituzione di una centrale unica di committenza (C.U.C), di cui all’art. 3, lettere i, l e m, e all’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, per avvalersi del personale dei propri uffici, al fine dell’effettuazione delle funzioni e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, per contenere i costi di ciascun aderente.*
- *che l’art. 31 della L.R. Veneto 12/2009 ha previsto che al fine di “realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni” i Consorzi possono esercitare attività in forma associata;*
- *che gli statuti dei singoli Consorzi convenzionati prevedono la competenza del rispettivo Consiglio di Amministrazione a deliberare su accordi di programma o convenzioni tra i Consorzi per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;*

Tutto ciò premesso tra i soggetti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art.1 - Forma giuridica della C.U.C.

1. *Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.*
2. *Col presente atto il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, il Consorzio di Bonifica Adige Po ed il Consorzio di Bonifica Delta Del Po, , costituiscono una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), di cui all’art. 3, lettere i, l e m, e all’art. 37 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016.*
3. *La forma giuridica della C.U.C. istituita col presente atto, è l’“accordo consortile”, che consente agli Enti aderenti di avvalersi del personale dei propri uffici per effettuare le funzioni e le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, il cui soggetto Capo fila è il Consorzio di Bonifica Adige Po, evitando di dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti: non è quindi intenzione delle parti sottoscrivere un accordo istitutivo di un consorzio con personalità giuridica autonoma.*
4. *La C.U.C. avrà la seguente denominazione “ADIA” o anche “AdiDelta”.*
5. *La C.U.C. si doterà di un’apposita pec (posta elettronica certificata) necessaria per il funzionamento della stessa.*

Art. 2 - Struttura organizzativa della C.U.C.

1. *La struttura organizzativa della C.U.C. ha sede presso il Consorzio di Bonifica Adige Po. Vi fanno parte il RASA della C.U.C., i RUP di volta in volta designati ed il personale degli Enti aderenti, incaricato di svolgere mansioni per lo svolgimento delle gare d’appalto.*

2. *Gli Enti aderenti, qualora non operino autonomamente, possono avvalersi della C.U.C. per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.*
3. *Tutti gli elementi identificativi dei singoli Consorzi facenti parte la C.U.C. sono utilizzati nelle procedure svolte dalla C.U.C.*
4. *L'incarico di RASA della C.U.C. viene concordemente conferito dai Direttori dei Consorzi aderenti per la durata della presente convenzione e potrà essere rinnovato con le medesime modalità e durata.*
5. *I singoli Enti associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) dell'ANAC.*

Art. 3 - Competenze

1. *Il Consorzio di Bonifica Adige Po, in qualità di Ente capofila della C.U.C., se richiesto, attiva quanto necessario per lo svolgimento delle procedure di gara che gli Enti aderenti intendono svolgere mediante la C.U.C.*
2. *Il RASA della CUC accredita il RUP dell'Ente aderente ad agire nel portale di ANAC per le incombenze di gara ivi previste e promuove quanto necessario a conseguire e mantenere la qualificazione della C.U.C. secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*
3. *Sarà cura di ogni Ente aderente, attraverso un RUP, predisporre tutti gli atti di gara, attivare la gara presso il portale ANAC, ed esperire la gara nella piattaforma di e-procurement, attivando ed utilizzando il profilo "CUC ADIA" o anche "CUC AdiDelta" secondo la migliore soluzione operativa che sarà concordemente individuata dai Direttori degli Enti aderenti, nella prospettiva di ottimizzare e contenere i costi di gestione, avendo comunque riguardo alla massima efficienza ed aggiornamento del sistema.*
4. *Il RUP di ciascun Ente aderente rimarrà interamente responsabile della procedura posta in gara.*
5. *Al termine di ciascuna gara aggiudicata e chiusa in ANAC, il RASA della CUC trasferirà tutta la documentazione presente nella piattaforma ANAC al pertinente RUP dell'Ente aderente.*
6. *In base alla effettiva disponibilità, da concordarsi di volta in volta, ogni Ente aderente potrà chiedere alla CUC di elaborare e perfezionare la documentazione di gara di un proprio acquisto. In tale evenienza dovrà essere corrisposto al Consorzio di Bonifica Adige Po, quale ente capofila, il rimborso delle relative spese secondo il seguente prospetto ed in funzione dell'importo posto a base di gara, spese di pubblicazione, imposte e tasse escluse:*

<i>valore dello scaglione</i>	<i>Percentuale</i>
<i>fino a € 500.000,00</i>	<i>1,20%</i>
<i>da € 500.000,01 a € 1.000.000,00</i>	<i>1,00%</i>
<i>da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00</i>	<i>0,75%</i>
<i>da € 5.000.000,01 in poi</i>	<i>0,50%</i>

7. *La CUC si attiverà per conseguire e mantenere la certificazione del proprio sistema di gestione della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.*

Art. 4 - Contenzioso sulle procedure di gara

1. *La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso da parte di terzi in relazione alle procedure di gara rimane esclusivamente in capo all'Ente aderente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara, in quanto la C.U.C., ne è in quel contesto solo un suo ufficio. Ne consegue che le spese ed oneri, nessuno escluso, sono a carico del soggetto aderente promotore della gara oggetto di contestazione. Qualora fosse citata in causa la C.U.C., le spese di costituzione in giudizio e degli esiti del giudizio in tutte le sue sedi e gradi, nessuna esclusa, saranno esclusivamente in capo all'Ente aderente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara.*

Art. 5 - Servizi e forniture aggregati

1. *La C.U.C., qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisire beni e/o servizi analoghi a favore di più Enti provvede ad attivare un'unica procedura di acquisizione e ne propone l'accorpamento agli Enti interessati. Con la formale autorizzazione degli stessi, provvede all'esperimento di una specifica procedura di gara. La determinazione di aggiudicazione definitiva sarà adottata dall'organo competente dell'Ente capofila, previo esperimento delle verifiche di legge.*
2. *L'assunzione dell'impegno di spesa e la stipula del contratto restano in capo al singolo Ente aderente.*
3. *Per l'eventuale attività svolta dalla CUC per la predisposizione della documentazione di gara, il rimborso delle spese sarà calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 3, e, suddivise fra i partecipanti in parti uguali, saranno corrisposte al Consorzio di Bonifica Adige Po.*
4. *Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti intercorrenti tra Ente convenzionato ed appaltatore sono di competenza esclusiva dell'ente convenzionato rimanendovi la centrale di committenza estranea.*
5. *Per l'eventuale contenzioso sulle procedure di gara si applica quanto previsto dal precedente art. 4.*

Art. 6 - Rapporti finanziari

1. *Ciascun Ente aderente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà congiuntamente definito dai Direttori dei Consorzi aderenti, a copertura delle spese dirette (gestione della piattaforma telematica, manutenzione sistemi informatici, certificazione della qualità cancelleria, corsi, ecc.) e delle spese per il personale impiegato. Tali quote dovranno confluire nelle casse dell'Ente capofila, su apposito e specifico capitolo di bilancio. Parimenti, le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di bilancio dell'Ente capofila.*
2. *Compete all'Ente capofila prevedere in sede di predisposizione del bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, previa formale approvazione da parte dei Direttori, nonché rendicontare ai soggetti aderenti con cadenza semestrale le spese sostenute.*
3. *L'Ente capo fila provvederà all'acquisizione di quanto necessario alla gestione della C.U.C. e le relative spese saranno anticipate dall'Ente capofila, suddivise in parti uguali fra gli Enti aderenti alla C.U.C. e rimborsate pro quota allo stesso Ente capofila.*

Art. 7 - Definizione delle controversie

1. *La risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, è risolta prioritariamente in via bonaria. Qualora gli Enti aderenti non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competenza del Foro di Rovigo. È escluso l'arbitrato.*

Art. 8 – Durata, recesso, nuove adesioni e convenzioni occasionali con soggetti terzi

1. *La presente convenzione ha durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei rappresentanti legali degli Enti aderenti. Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo degli Enti aderenti, senza la necessità della sottoscrizione di un nuovo atto.*
2. *Gli Enti aderenti non possono recedere dalla convenzione prima di un anno dalla data di sottoscrizione. È possibile per ciascun Ente aderente recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifica deliberazione comunicata agli Enti aderenti.*
3. *L'atto dovrà essere adottato e formalmente comunicato entro il 31 ottobre e produrrà i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo, e in ogni caso non prima che siano saldate le pendenze finanziarie a proprio carico e siano concluse tutte le procedure di gara eventualmente in corso.*
4. *L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.*
5. *Per tutta la durata della presente convenzione è consentito ad altri Consorzi di Bonifica del Veneto, di aderire alla C.U.C. L'ingresso di un nuovo soggetto non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione. La richiesta di adesione non può contenere condizioni o limitazioni ma l'integrale accettazione ed applicazione di quanto previsto dalla convenzione stessa. La richiesta di adesione viene accolta, di norma, con decorrenza dall'esercizio successivo a quello di presentazione e formalizzata in sede di elaborazione del bilancio previsionale previa presentazione di tutta la documentazione necessaria e verificata dalla C.U.C., con formale recepimento da parte della maggioranza di tutti gli Enti aderenti, i quali hanno 60 giorni di tempo per adottare i rispettivi provvedimenti. La mancata adozione del provvedimento da parte di un Ente aderente sarà equiparata a voto favorevole.*
6. *Qualora la normativa lo consenta, su proposta di un Consorzio aderente la C.U.C. potrà mettere a disposizione di altri Enti o Amministrazioni pubbliche la propria struttura per l'esperimento da parte di queste di specifiche e puntuali procedure di gara, previa formalizzazione di un'apposita convenzione, che sarà sottoscritta dal Presidente dell'Ente capofila per conto della C.U.C. Il RUP indicato dall'Ente convenzionato sarà accreditato dal RASA della C.U.C. per l'effettuazione delle incombenze in ANAC e, sul portale di e-procurement, sarà assistito dal Consorzio proponente. Per tale attività è previsto il rimborso spese fisso di Euro 1.000,00 alla C.U.C. per ciascuna gara. Qualora sia concordato, in base all'effettiva disponibilità, che la C.U.C. predisponga la documentazione di gara, è prevista la corresponsione dell'ulteriore rimborso delle spese, calcolato secondo quanto previsto dal comma 6 del precedente art. 3, spese di pubblicazione, imposte e tasse escluse, e corrisposto al Consorzio proponente. In caso di contenzioso insorto sulla procedura di gara si applica quanto previsto dall'art.4. In caso di controversia tra la C.U.C. ed un Ente in convenzione occasionale si applica quanto previsto dall'art. 7.*

Art. 9 - Disposizioni finali – rinvio – adeguamento dinamico – registrazione – trattamento dei dati personali

1. *Per quanto non espressamente previsto si rimanda a successive e specifiche intese da concordarsi congiuntamente dai Direttori.*
2. *Le clausole della presente convenzione recanti riferimenti alle disposizioni di legge si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute. Qualora le disposizioni sopravvenienti determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie, si provvederà in ogni caso*

all'applicazione delle fonti normative superiori in contrasto con quelle della convenzione e si avvierà contestualmente l'aggiornamento del testo.

3. *La presente convenzione è esente dalle imposte di bollo e registro ai sensi, rispettivamente:*
 - ✓ *dell'articolo 16 della tabella allegato "B" al D.P.R. 642/1972;*
 - ✓ *dell'articolo 1 della tabella allegata al D.P.R. 131/1986.*
4. *Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti convenzionati per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuati dalla C.U.C., si rinvia all'informativa circa le modalità di trattamento dei dati personali consultabili sul portale consorziale: <http://www.adigepo.it/privacy.html>.*

CONDIVISA la proposta del Direttore

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

- a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) di istituire tra il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, il Consorzio di Bonifica Adige Po ed il Consorzio di Bonifica Delta del Po, una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), di cui all'art. 3, lettere i, l e m, e all'art. 37 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, denominata "ADIA" o anche "AdiDelta" avente la forma dell'"accordo consortile, che consente agli Enti aderenti di avvalersi del personale dei propri uffici per effettuare le funzioni e le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, il cui soggetto Capofila è il Consorzio di Bonifica Adige Po, evitando di dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti (non è prevista l'istituzione di un consorzio con personalità giuridica autonoma);
- c) di approvare l'accordo istitutivo della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, il Consorzio di Bonifica Adige Po ed il Consorzio di Bonifica Delta del Po nel testo della Convenzione in premesse riportata;
- d) di incaricare il Presidente del Consorzio di sottoscrivere la Convenzione per la gestione di una centrale unica di committenza (C.U.C.) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 37 del dlgs 50/2016 e s.m.i. denominata "ADIA" o anche "AdiDelta", con facoltà di apportare le modifiche, non sostanziali, che si rendessero più utili e/o necessarie al suo perfezionamento;
- e) di stabilire che dal momento della sottoscrizione tra le parti della succitata Convenzione istitutiva della C.U.C. "ADIA" o anche "AdiDelta", perderà ogni effetto l'accordo del 18/10/2016 sottoscritto tra i medesimi Consorzi di Bonifica;
- f) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi

dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-

IL DIRETTORE

-Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

IL PRESIDENTE

-Adriano TUGNOLO -